

IlFattoQuotidiano.it / [BLOG](#) di Leda Rita Corrado

## Bonus 80 euro, l'estensione? Molto rumore per una circolare

Economia & Lobby | 15 maggio 2014

Il cosiddetto “**bonus Irpef**” è riconosciuto ai titolari di reddito di **lavoro dipendente** e di alcuni redditi assimilati ([art. 1, comma 1, d.l. n. 66 del 2014](#), in corso di conversione). Con la [circolare n. 9/E del 14 maggio 2014](#), l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito **chiarimenti** in merito ad alcuni casi particolari, stabilendo tra l'altro che l'agevolazione spetta a chi abbia percepito somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione (cfr. “[Irpef, bonus di 80 euro anche per cassintegrati e disoccupati con indennità](#)”).

Il sottotitolo di questo post potrebbe essere “una circolare non fa primavera”: fondate sono infatti le perplessità espresse da **Stefano Feltri** e **Peter Gomez** in risposta alla pioggia di cinguettii (“*Renzi promette gli ottanta euro per cassintegrati e disoccupati, quanto influisce sulla campagna elettorale? Come rilancerà B.?*”) che ha accompagnato la diretta streaming su *FattoTv* (“[Quanto ci frega dell'Europa?](#)”). A differenza di quanto affermato da alcune testate giornalistiche (cfr. TgLa7: “[si allarga, e non di poco, la platea di coloro che hanno diritto all'ormai famoso bonus da 80 euro mensili previsto dal decreto Irpef del Governo](#)”), con la circolare **non è stato ampliato** il novero dei soggetti **beneficiari** rispetto a quanto già cristallizzato nel bonus Irpef: giuste o sbagliate che siano, si tratta soltanto di risposte formulate dall'Agenzia delle Entrate su **dubbi interpretativi** sottoposti alla sua attenzione.

Le **circolari** sono istruzioni che gli organi centrali della Pubblica Amministrazione forniscono alle proprie articolazioni periferiche in maniera tale da uniformarne l'azione. Ciò avviene tipicamente quando è introdotta una nuova disciplina, proprio come è accaduto in queste settimane per il bonus Irpef ([circolare n. 8/E del 28 aprile 2014](#) [risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014](#) dell'Agenzia delle Entrate; [circolare n. 60 del 12 maggio 2014](#) dell'**Inps**). Al dichiarato fine di aiutare i contribuenti negli adempimenti tributari (cfr. [art. 6, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente](#)), questi documenti sono messi

a loro disposizione sui siti delle agenzie fiscali e nella banca dati del [CeRDEF](#) – Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria.

Le circolari non sono fonti del diritto, ma soltanto **strumentiche** consentono di conoscere quale interpretazione seguirà la Pubblica Amministrazione quando dovrà applicare la disciplina. Non vincolano né i contribuenti né il giudice. Impegnano esclusivamente gli uffici finanziari. Può accadere che il contribuente calcoli l'**imposta** dovuta adeguandosi all'interpretazione contenuta in una circolare (ad esempio applicando il “Bonus Irpef” alle somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni). Che cosa succede se **la Pubblica Amministrazione cambia opinione?** Al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria non soltanto non possono essere irrogate sanzioni né applicati interessi moratori ([art. 10, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente](#)) ma non può neppure essere richiesto l'eventuale maggior tributo (Corte di Cassazione, sentenze nn. 17576 del 2002, 21513 del 2006 e 10982 del 2009).

*Seguimi anche su [Facebook](#), [Google+](#) e [Twitter: @LRCorrado](#)*